

1 agosto 2017



RETE PROFESSIONI TECNICHE

Professionisti tecnici: intesa con l'ente nazionale per il microcredito
www.lavoripubblici.it del 1/08/2017

PROFESSIONI

Professioni tecniche aspiranti giù
Italia Oggi pag.23 del 1/08/2017

SISMABONUS

Agenzia delle entrate: niente sisma bonus a chi demolisce e ricostruisce
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 1/08/2017

LAVORI PUBBLICI

Consiglio di Stato: OK sul Piano Triennale ma riserve sulle incompiute
www.lavoripubblici.it del 1/08/2017

ROTTAMAZIONE CARTELLE

Rottamazione ruoli, tre step
Italia Oggi pag.25 del 1/08/2017

AGENDA FISCALE

Con le soglie ridotte il visto è protagonista
www.quotidiano.ilsole24ore.com del 1/08/2017

Obbligo di invio online per le partite Iva
www.quotidiano.ilsole24ore.com del 1/08/2017

Con il modello TR sottoscrizione rigorosa
www.quotidiano.ilsole24ore.com del 1/08/2017

Il saldo determina le regole da seguire
www.quotidiano.ilsole24ore.com del 1/08/2017

ADEMPIMENTI

Pagamenti, scadenze sulla fiducia
Il Sole 24 Ore pag.17 del 1/08/2017

PROFESSIONE

Professionisti tecnici: intesa con l'ente nazionale per il microcredito

01/08/2017



Nuovo protocollo d'intesa per la Rete delle Professioni Tecniche (RPT), associazione che, ricordiamo, comprende, al suo interno, i Presidenti degli Ordini e Collegi Nazionali di: Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Chimici, Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Geologi, Geometri e Geometri Laureati, Ingegneri, Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, Periti Industriali e Periti Industriali Laureati e Tecnologi Alimentari.

L'accordo è stato sottoscritto dal Coordinatore RPT **Armando Zambrano** e dal Presidente dell'Ente Nazionale per il Microcredito (ENM) **Mario Baccini**.

"La sinergia con i Professionisti tecnici - ha dichiarato Mario Baccini, presidente dell'Ente Nazionale per il Microcredito - è importante per sostenere una politica di welfare attivo che si concretizza attraverso le opportunità offerte dalla via italiana al microcredito e che può essere un volano per l'economia del Paese. Lo sviluppo e la sostenibilità di queste attività passano attraverso la formazione e il network di opportunità che si sostanziano della operatività capillare dei giovani professionisti sul territorio".

"La firma di questo Protocollo d'intesa - ha affermato Armando Zambrano - rappresenta un ulteriore importante passo in avanti della Rete nella sua attività di interlocuzione con le istituzioni. Lo scopo è quello di migliorare l'attività lavorativa di tutti gli iscritti agli ordini e Collegi aderenti alla Rete. Questa iniziativa consentirà agli studi professionali di organizzarsi attraverso meccanismi rispettosi delle esigenze dei singoli professionisti. La presenza sul territorio degli Sportelli della Rete

Microcredito consentirà una rapida diffusione dell'iniziativa. In questo senso ci aspettiamo che i rappresentanti dei nostri Ordini e Collegi territoriali la sostengano e la incentivino".

"Il Protocollo - riporta un comunicato stampa della RPT - prevede lo svolgimento di attività comuni di ricerca, studio e monitoraggio, oltre alla promozione di misure di sostegno a favore dei giovani professionisti che hanno subito gli effetti della crisi con maggiore evidenza. Inoltre, l'accordo prevede la collaborazione all'ideazione, creazione e sperimentazione di strumenti di microcredito innovativi a supporto delle attività e del reddito dei giovani professionisti".

"Attraverso il Protocollo - continua il comunicato - l'ENM, tra le altre cose, garantirà l'informazione costante alla RPT su programmi microfinanziari e incentivi destinati all'avvio di autoimpiego e microimpresa, che prevedono tra i propri beneficiari anche i liberi professionisti. Inoltre ospiterà presso gli Sportelli della Rete Microcredito i professionisti che desiderassero svolgere a titolo gratuito attività di consulenza e accompagnamento specialistico nei confronti degli utenti degli Sportelli".

"La RPT - conclude - collaborerà con gli esperti dell'ENM all'ideazione e creazione di misure e strumenti di microfinanza sperimentali a supporto dell'attività dei giovani professionisti e individuerà i professionisti che intendono svolgere attività di consulenza specialistica nei confronti degli utenti degli Sportelli della Rete Microcredito. I due enti, inoltre, sperimenteranno forme di collaborazione anche nella formazione di giovani e nella promozione di tirocini e stage presso pubbliche amministrazioni italiane e organismi comunitari nelle materie del welfare e del microcredito".

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

AGROTECNICI, GEOMETRI, PERITI AGRARI, PERITI INDUSTRIALI

Professioni tecniche, aspiranti giù

Aspiranti professionisti tecnici in calo. Il numero dei candidati agli esami abilitanti, nel 2017, è risultato infatti inferiore rispetto all'anno precedente per le quattro professioni intermedie: agrotecnici, geometri, periti agrari e periti industriali. Se gli agrotecnici hanno contenuto la contrazione al 2,78%, per le altre professioni la differenza negativa è stata più evidente. Emerge dai dati resi noti ieri dal ministero dell'istruzione relativamente al numero dei candidati agli esami abilitanti delle quattro professioni intermedie, che il collegio nazionale degli agrotecnici ha rielaborato e confrontato con gli anni precedenti. Gli allegati ai provvedimenti ministeriali che formano le commissioni d'esame di quest'anno evidenziano che i candidati agrotecnici sono 912 rispetto ai 938 del 2016, gli aspiranti geometri 4.138 contro i 5.259 di un anno fa (-21,32%), i periti agrari 292 contro 344 (-15,12%), i periti industriali 853 contro 1.358 (-30,49%). I numeri negativi confermano quelli del 2016 in rapporto al 2015, con l'eccezione proprio dell'albo degli agrotecnici e degli agrotecnici

laureati che ha registrato una crescita del 9,32%. Dal 2008, secondo i dati Miur, emerge che l'albo degli agrotecnici ha registrato un incremento di candidati del 33,14% (912 contro le 685 candidature del 2008), mentre i geometri hanno perso il 55,71% dei candidati (9.344 nel 2008 contro i 4.138 del 2017), i periti agrari hanno avuto una flessione del 24,59% (387 contro 292 di quest'anno) e i candidati periti industriali sono calati del 56,14% negli ultimi dieci anni (erano 1.945 nel 2008 e oggi sono 853). «L'unico albo a far registrare un risultato ampiamente positivo è quello degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati», si legge nella nota, mentre per il presidente del Consiglio nazionale geometri e geometri laureati, Maurizio Savoncelli, «la riduzione del numero dei candidati all'esame di abilitazione alla libera professione di geometra è effetto della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ormai in vigore dall'anno scolastico 2010/2011, che ha registrato la scomparsa dell'istituto tecnico per geometri».

Gabriele Ventura



Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

[Stampa](#)[Chiudi](#)

01 Ago 2017

Agenzia delle entrate: niente sisma bonus a chi demolisce e ricostruisce

Giorgio Gavelli

Secondo le **Entrate** (Dre Emilia Romagna, risposta a **interpello** protocollo numero 909-345/2017) gli interventi che danno diritto alla **detrazione Irpef sulle spese per il recupero edilizio** agli edifici finalizzati all'adozione di misure antisismiche (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, Tuir) non spettano in caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio preesistente ma solo intervenendo sul consolidamento dell'edificio esistente, anche se l'intervento rientra nella definizione di ristrutturazione edilizia (articolo 3, comma 1, lettera d), Dpr 380/2001).

La presa di posizione, restrittiva, è di estremo interesse, stante il rafforzamento della detrazione in esame ad opera della legge di Bilancio 2017 e la sua proroga al 31 dicembre 2021.

In base alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 16-bis Tuir risultano meritevoli della detrazione d'imposta (ora nella misura del 50% su un importo di spesa non superiore a 96.000 euro) gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all'esecuzione di opere per messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente. Ove riguardino i centri storici, i lavori vanno eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Tralasciando gli interventi su parti comuni condominiali, l'articolo 1 della legge di Bilancio 2017, modificando l'articolo 16 del Dl 63/2013, ha previsto che:

per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, compresa la classificazione e verifica sismica degli immobili, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dal 1° gennaio 2017, su edifici in zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 3274/2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta la detrazione del 50 %, fino a una cifra complessiva di spesa non superiore a 96.000 euro per immobile per ciascun anno, da ripartirsi in cinque quote annuali;

qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione Irpef spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta (80% se si verifica il passaggio a due classi di rischio inferiori: decreto 58/2017);

le predette detrazioni non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per stesse finalità in base a norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

In sede di interpello, un contribuente intenzionato a ristrutturare un fabbricato "in zona sismica 2", con riduzione del rischio sismico, ha interrogato l'Agenzia su alcuni aspetti sino ad ora non chiariti di questa disciplina, vale a dire:

possibilità di ripartire la detrazione in dieci anni anziché in cinque (il minor periodo previsto dalla norma, se agevola i contribuenti con elevati redditi e, quindi, rilevanti carichi impositivi,

pare penalizzare quelli con redditi meno significativi, che rischierebbero di perdere buona parte del bonus);

se, anche per tali interventi, possa valere quanto già chiarito per i bonus edilizi, ossia che l'intervento di natura "superiore" (ad es. ristrutturazione) ha carattere assorbente rispetto a quelli di natura "inferiore" (es. manutenzione ordinaria) realizzati contestualmente nello stesso ambito (circolare 57/E/1998);

se il limite di spesa previsto per gli interventi di ristrutturazione sia cumulabile, nell'ambito della stesso immobile e nello stesso periodo d'imposta, con i limiti di spesa previsti per altri interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico.

L'Agenzia non ha risposto ai quesiti, limitandosi ad osservare che, consistendo la ristrutturazione operata in un intervento di demolizione con ricostruzione (pur con la stessa volumetria dell'immobile preesistente), l'agevolazione del "sisma bonus" non spetterebbe, poiché «la formulazione letterale della norma in esame porta a ritenere che gli interventi agevolati debbano riguardare il consolidamento dell'edificio esistente e non la costruzione di un edificio che, in ogni caso, deve rispondere a determinati standard, anche di sicurezza sismica, sia che si tratti della ricostruzione di un edificio esistente, sia che si tratti di una nuova costruzione». Via libera, quindi, alla "classica" detrazione per ristrutturazione edilizia e, per spese diverse da queste ultime, alla detrazione del 65% per risparmio energetico, ma niente "bonus antisismico".

Consiglio di Stato: OK sul Piano Triennale ma riserve sulle incompiute

01/08/2017



Con [**nota n. 1806 del 27 luglio 2017**](#), la Commissione speciale del Consiglio di Stato ha reso noto il parere sullo "Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante "Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, attuativo dell'articolo 21, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56".

Tra le osservazioni contenute nel decreto del parere del Consiglio di Stato, al comma 5, il Consiglio di Stato si è espresso riguardo la "Programmazione dei lavori pubblici, in particolare a quella delle opere incompiute".

Il parere del CdS sulle opere incompiute

Attraverso il SIMOI (Sistema informativo di monitoraggio delle opere incompiute), che raccoglie l'anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di competenza delle amministrazioni statali, regionali e locali, è risultato che la causa del blocco dei lavori sia dovuto:

- per mancanza di fondi;
- a interruzioni per cause tecniche;
- al fallimento dell'impresa esecutrice;
- allo scarso interesse per il completamento delle opere;
- al ritardo nell'ultimazione dei lavori.

Interruzioni e sospensioni, protratte negli anni, che hanno comportato il mancato rispetto dei tempi di consegna, assieme a un rilevante aumento dei costi. Mancata consegna dei lavori, che secondo il Consiglio di Stato, determina uno uso poco efficiente delle risorse pubbliche e l'impossibilità alla collettività di godere di un bene comune.

Il Consiglio di Stato fa pure rilevare come, spesso, la prassi dell'inizio dell'opera pubblica sia finalizzata in alcuni casi, al solo scopo di **"ottenere una corsia preferenziale"** per l'accesso a ulteriori fondi pubblici per poterle portare a ultimazione, facendo intenzionalmente lievitare i costi di ultimazione lavori. E le opere incompiute in Italia sono davvero tante ([leggi articolo](#)).

Per tali motivi, il Consiglio di Stato ricorda ai legislatori che l'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 prescrive **l'obbligo per le amministrazioni che hanno chiesto finanziamenti, di effettuare una ricognizione delle opere rimaste incompiute per poterle includere nei prossimi piani triennali degli investimenti**. Ovviamente a discapito dei nuovi progetti.

Innovazione informatica

Un'innovazione, quella informatica delle opere incompiute, a cui secondo il Consiglio di Stato, rispetto a quanto stabiliva l'art. 128 d.lgs. n. 163/2006, che prevedeva soltanto *"il completamento dei lavori già iniziati"* col SIMOI, le amministrazioni, oltre al solo completamento, potranno optare anche per:

- eventuale riutilizzo;
- ridimensionamento;
- cambio di destinazione d'uso;
- cessione a titolo di corrispettivo;
- realizzazione di altra opera;
- demolizione alternativa.

Documento di fattibilità

Per questo motivo, nel correttivo emesso sul programma triennale delle opere pubbliche, il Consiglio ha inserito che le amministrazioni dovranno fare approvare preventivamente, ove previsto per le imprese, il documento di fattibilità, in alternativa al progetto iniziale, di cui all'art. 23, comma 5, del codice. Nel riconsegnare il parere al MIT, Il Consiglio di Stato, ha pure fatto rilevare la necessità, nel documento finale, di assicurare anche il compimento dei lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti ai terremoti.

L'urbanistica partecipata: Il "débat public"

Al fine di una urbanistica partecipata, per rendere più partecipe la cittadinanza al dibattito pubblico, sullo stile francese del *débat public*, i cittadini devono poter partecipare, con interventi e partecipazione ai progetti organizzativi, con l'obiettivo - secondo il parere del Consiglio di Stato - di dare "parola" a tutte le parti interessate, cittadini ed Enti, in modo tale da potere arricchire lo schema iniziale del progetto di fattibilità, prevenendo futuri

contenziosi, e portando a termine le opere finanziate nei tempi e secondo i costi previsti dai contratti.

L'iter del documento delle OO.PP. triennali

Il documento finale, munito di parere favorevole, e delle osservazioni del Consiglio di Stato, scaturite in sede di Conferenza Unificata Regioni-EELL, è stato spedito al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri per a prosieguo del presente iter:

- 7/12/2016 il MIT chiede parere sullo schema di regolamento;
- 13/2/2017 il Consiglio di Stato esprime il parere n. 351/2017;
- 19/4/2017 viene aggiornato il "codice dei contratti pubblici";
- 20/6/2017 il MIT chiede nuovo parere al Consiglio di Stato;
- 27/7/2017 il Consiglio di Stato emette parere favorevole n.1806, munito di osservazioni.

A cura di **Salvatore Sbacchis**

© Riproduzione riservata

Si è chiusa ieri la definizione agevolata delle cartelle con l'Agenzia della riscossione

Rottamazione ruoli, tre step

Nessun pagamento, saldo per tutti o per alcuni carichi

DI ANDREA BONGI

Definizione agevolata dei carichi a ruolo, siamo al «the day after». Chiusa ieri la rottamazione delle cartelle le possibilità, ora, a disposizione sono di fatto soltanto tre: pagamento di tutte le somme dovute per la definizione; pagamento delle somme dovute solo per alcuni carichi; nessun pagamento.

Corretto pagamento per tutti i carichi. Con il corretto pagamento delle somme dovute la definizione agevolata si considera perfezionata. Se entro il 31 luglio il contribuente ha provveduto al pagamento in unica soluzione degli importi dovuti per ciascuno dei carichi oggetto di definizione agevolata, l'Agente della riscossione verrà automaticamente scaricato anche dell'importo residuo (sanzioni e interessi di mora) gravante su ciascuno di essi.

Se su tali carichi a ruolo erano inoltre presenti delle azioni cautelari quali, ad esempio, fermi amministrativi o pignoramenti, le stesse verranno revocate definitivamente. Successivamente l'agente della riscossione trasmetterà a ciascun ente creditore interessato dall'avvenuta e perfezionata definizione, l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

Mancato pagamento per tutti i carichi. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'importo dovuto per tutti i carichi oggetto della domanda, la definizione non produce invece alcun effetto. Le eventuali somme versate in forza della definizione agevolata saranno considerate un acconto sul totale dell'importo complessivamente dovuto che tornerà ad essere quello del carico originario (sanzioni ed interessi moratori compresi). Il mancato perfezionamento della definizione farà riprendere il decorso dei termini di prescrizione e decadenza e l'agente della riscossione potrà proseguire o intraprendere le attività di recupero del debito a ruolo. Ciò premesso è comunque importante sottolineare che per alcuni carichi oggetto della richiesta di definizione rivelatasi priva di effetti, potranno essere ripresi i pagamenti delle rate di eventuali piani di dilazione a suo tempo concessi. Trattasi nello specifico delle rateazioni in essere alla data del 24/10/2016 o successive purché in regola con i pagamenti delle rate scadenti a tutto il 31/12/2016. In queste situazioni l'agente della riscossione si attiverà inviando al debitore il piano di ammortamento con i relativi bollettini RAV per le singole scadenze di pagamento dilazionato del debito residuo, in un numero di rate pari a quelle non versate del piano originario. Per tutti gli altri carichi oggetto della domanda di rottamazione non perfezionata non sarà invece possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione ex articolo 19, dpr 602/1973 con l'unica eccezione delle cartelle e degli avvisi di debito notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di definizione per i quali non è mai stato richiesto un piano di dilazione.

Corretto pagamento solo per alcuni carichi. Se il debitore ha scelto di rottamare soltanto alcune delle cartelle o degli avvisi contenuti nella domanda di definizione pagando i relativi importi, il perfezionamento dell'adesione si verificherà soltanto per questi. Per gli altri importi esclusi volontariamente dal contribuente si verificherà invece la decadenza dai benefici con le conseguenze sopra esaminate. Ovviamente se entro il 31 luglio si è provveduto al pagamento della sola prima rata della rottamazione le sorti della sanatoria restano appese al corretto e tempestivo pagamento delle rate successive. Con il pagamento della prima rata della rottamazione gli eventuali provvedimenti di rateizzazione in essere, verranno definitivamente revocati per cui non sarà più possibile ottenere in futuro la riammissione agli stessi.

Con le soglie ridotte il visto è protagonista

COME GESTIRE LO SCAMBIO CREDITI-DEBITI

L'articolo 3 del Dl 50/2017 riduce a 5.000 euro il limite oltre il quale è necessario il visto di conformità per le compensazioni sulle imposte sui redditi, Irap e Iva. Per effetto della norma viene anche rimosso il tetto di 5.000 euro oltre il quale era obbligatorio l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia. Dal 24 aprile 2017 (con deroga sui controlli fino al 31 maggio) è quindi indispensabile per i soggetti titolari di partita Iva l'utilizzo dei canali delle Entrate in tutti i casi di compensazione di crediti Iva.

L'obbligo si estende ora anche ai crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, all'Irap, nonché ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

La necessità di apporre il visto di conformità si applica per tutte le dichiarazioni presentate telematicamente a partire dal 24 aprile 2017 (entrata in vigore del Dl 50/2017). Di conseguenza le deleghe di pagamento che, pur esibite dal 24 aprile (compreso) in poi, hanno utilizzato in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse prima di questa data per importi superiori a 5.000 ma inferiori a 15.000 euro, si devono considerare corrette. Questo significa che, per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso prive del visto di conformità, restano applicabili i precedenti vincoli.

Per tutte le dichiarazioni presentate o da presentarsi dopo tale data, invece, valgono le nuove regole. Perciò in caso di utilizzo del credito Irpef/Ires o Irap di cui al periodo d'imposta 2016 sopra la soglia indicata, si dovrà inviare la dichiarazione 2017 nei termini previsti munita del visto di conformità.

Inoltre, pure in costanza del nuovo regime per le imposte dirette e l'Irap, a differenza di quanto continua a succedere in tema di Iva, la compensazione può essere gestita anche prima della presentazione della dichiarazione annuale.

Da notare che i nuovi principi in tema di visto di conformità introdotti dal Dl 57/2017 con la riduzione della soglia, si applicano anche alle dichiarazioni integrative da presentarsi ex articoli 2 e 8 del Dpr 322/1998 e, nel caso di dichiarazioni inoltrate con ritardo non superiore a 90 giorni (cd "dichiarazioni tardive"), il cui invio all'Agenzia delle entrate sia avvenuto, o avvenga dal 24 aprile scorso.

Pertanto, qualora venga inviata una dichiarazione integrativa del modello Iva 2017, originariamente presentato nei termini, la nuova dichiarazione dovrà portare l'indicazione del visto di conformità, se si intende compensare crediti per importi superiori a 5.000 euro e questo indipendentemente dal fatto che per la dichiarazione originaria valessero i vecchi limiti.

In caso di utilizzo in compensazione di crediti che emergono da dichiarazioni (oltre che da istanze) con visto di conformità o sottoscrizione apposti in violazione degli obblighi previsti, o da soggetti diversi da quelli abilitati, l'Amministrazione procede al recupero dei crediti e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni (pari al 30%). Nella fattispecie di indebita compensazione, in sede di "riversamento" dell'imposta, quest'ultima non potrà più essere compensata con altri crediti in nessuna circostanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di

Mario Cerofolini, Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

L'ITER PER L'F24

Obbligo di invio online per le partite Iva

Il decreto legge 50/2017 ha stabilito che, per i soli contribuenti titolari di partita Iva, vanno obbligatoriamente presentati, a prescindere dall'importo e dal saldo, tramite le procedure telematiche messe a disposizione dalle Entrate, i modelli F24 con compensazione orizzontale dei seguenti crediti: Iva (annuale e trimestrale), imposte sul reddito (addizionali comprese), ritenute alla fonte con imposte sostitutive delle imposte sul reddito, Irap e crediti d'imposta da quadro RU.

Entrata in vigore

Sulla decorrenza della specifica disposizione l'agenzia delle Entrate nella risoluzione 57/E/2017, pur non rinviando formalmente l'entrata in vigore delle nuove regole, ha avuto modo di chiarire che «in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure informatiche», il controllo in merito all'utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell'Agenzia inizia solo a partire dal 1° giugno, lasciando intendere che per il primo periodo non dovrebbero incorrere in sanzione i contribuenti che hanno sbagliato il “canale” per compensare.

In merito poi all'esatto ambito applicativo della disposizione è di recente intervenuta la risoluzione numero 68/E del 9 giugno scorso fugando molti dei dubbi che si erano palesati in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni.

I tributi interessati

In questo contesto, l'Agenzia, al fine di individuare l'esatto perimetro applicativo della nuova norma, ha di fatto identificato i singoli codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita ora, per i soli soggetti titolari di partita Iva, dell'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate.

L'elenco di questi codici tributo è stato riportato nell'allegato 2 della risoluzione 68/E/2017.

Il documento di prassi fornisce anche un elenco di crediti d'imposta (allegato 1 al documento) che, sulla base delle disposizioni previgenti, già obbligavano fin prima dell'entrata in vigore del Dl 50/2017 tutti i contribuenti alla presentazione del modello F24 esclusivamente in via telematica mediante i servizi dell'Agenzia; si tratta di crediti legati perlopiù ad agevolazioni e incentivi fiscali, quali ad esempio il credito d'imposta per ricerca e sviluppo (articolo 3 del Dl 145/2013) o quello per la riqualificazione delle imprese alberghiere ex Dm 7 maggio 2015.

Le esclusioni

L'elenco dei codici tributo, riportato nella lista fornita dalle Entrate, potrà essere comunque oggetto di periodica revisione, anche sentite le associazioni di categoria e professionali, per effetto di successive modifiche normative, nonché del necessario monitoraggio sul loro utilizzo. Quanto alle nuove regole, la risoluzione fornisce anche alcuni importanti chiarimenti. Viene in primo luogo evidenziato che l'obbligo di utilizzo dei canali dell'Agenzia non sussiste qualora nella medesima delega di pagamento vengano indicati particolari codici tributo (riportati nell'allegato 3 del documento) che identificano l'utilizzo del credito in compensazione con un importo a debito della stessa imposta. Si tratta, in buona sostanza, della cosiddetta “compensazione verticale” o “interna”; rientrano in tale ambito, ad esempio, gli acconti e i versamenti a saldo della stessa imposta (ad esempio, Ires primo acconto 2017 a debito con Ires credito a saldo 2016).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'IVA INFRANNUALE

Con il modello TR sottoscrizione rigorosa

Con le modifiche introdotte dal Dl 50/2017 il visto di conformità diventa obbligatorio anche per le istanze infrannuali Iva (mod. TR) quando il credito richiesto in compensazione supera 5.000 euro. La compensazione è possibile a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza. La novella si aggiunge a quella già prevista in prima battuta per le sole dichiarazioni annuali Iva, dei redditi ed Irap che hanno visto diminuire il limite (da euro 15.000 ad euro 5.000) al di sopra del quale diventa obbligatorio il visto. Sul rimborso Iva, invece, il visto resta obbligatorio solo per importi oltre 30.000 euro.

Il vincolo si applica, dunque, a tutti i contribuenti che intendano utilizzare in compensazione orizzontale il credito superiore a 5.000 euro, sia che esso derivi dalla dichiarazione annuale, sia che venga generato a seguito della presentazione di un'istanza infrannuale Iva.

Il modello TR

Come chiarito dalla risoluzione 103/E del 28 luglio scorso il visto di conformità è comunque obbligatorio se l'istanza con cui viene chiesto di poter compensare il credito Iva infrannuale supera i 5.000 euro annui, anche quando alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione. Su quest'ambito, dunque, vi è differenza fra il modello TR e la dichiarazione Iva, poiché quest'ultima in caso di credito superiore a 5.000 ed in assenza di volontà di utilizzo in compensazione orizzontale potrebbe anche non essere asseverata, cosa che non è invece ammessa per il TR dove l'eventuale superamento di soglia 5.000 comporta l'automatica necessità dell'asseverazione.

Con il provvedimento 124040 del 4 luglio 2017, è stato aggiornato il modello TR, introducendo così un apposito campo con l'indicazione del visto di conformità (rigo TD8) utilizzabile nell'ipotesi di impiego del credito Iva trimestrale in compensazione, oltre che per la richiesta a rimborso del credito.

La necessità del visto di conformità in caso di compensazione superiore a 5.000 del credito Iva infrannuale anche per il modello TR trova dunque applicazione già dalle istanze riferite al secondo trimestre 2017 (credito mesi di aprile, maggio, giugno). Il limite, chiariscono le istruzioni, è «riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno d'imposta», tenendo in considerazione anche i crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti (risoluzione 103/E/2017). Quanto al calcolo delle soglie per il visto di conformità lo stesso resta, in ogni caso, autonomo tra utilizzo del credito in compensazione e richiesta di rimborso.

I limiti

Di conseguenza, se per il primo trimestre 2017 il modello TR riporta una richiesta di rimborso per un importo di 25.000 euro e un utilizzo in compensazione per un importo di 10.000 euro, se per questa istanza non è necessario l'apposizione del visto, il modello TR relativo al secondo trimestre 2017 va invece obbligatoriamente munito del visto di conformità se: il credito Iva richiesto a rimborso supera i 5.000 euro; in ogni caso, per qualsiasi importo da utilizzare in compensazione (essendo già stata oltrepassata la soglia dei 5.000 euro annui con la prima istanza).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE OPZIONI A DISPOSIZIONE

Il saldo determina le regole da seguire

La stretta sulle compensazioni prevista dall'articolo 3 del Dl 50/2017, impone la necessità di prendere immediata dimestichezza con i nuovi dettami introdotti dal decreto che modificano, per l'ennesima volta in corsa, le modalità di presentazione dei modelli di pagamento. Vediamo di riepilogare quali sono le regole oggi vigenti a seconda della tipologia del soggetto che presenta la delega e del tipo di compensazione da effettuare.

I modelli F24 a zero

In questo caso sia per i privati che per i titolari di partita Iva valgono le medesime regole. Le deleghe a "zero" possono, infatti, essere presentate esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure per il tramite di un intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente gli F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio "F24 cumulativo" e del servizio "F24 addebito unico".

Quindi, per chi avesse crediti da compensare tali da far chiudere il modello F24 a zero, il messaggio è chiaro: bisogna adoperarsi per tempo assicurandosi l'accesso ai canali telematici dell'Agenzia; in alternativa, come detto, non resta che rivolgersi ad un intermediario abilitato.

F24 con crediti

In questo caso ci sono regole differenziate a seconda che si tratti di titolari di partita Iva o di privati. Per i privati, gli F24 che contengono crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, possono essere presentati esclusivamente per via telematica, mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate, oppure mediante i servizi di internet banking. È possibile, invece, presentare l' F24 per qualunque importo (anche sopra 1.000 euro), senza utilizzo di crediti in compensazione, in forma cartacea presso gli sportelli degli intermediari della riscossione (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione).

Per i titolari di partita Iva il Dl 50/2017 ha esteso, anche alle compensazioni degli importi a credito relativi alle imposte sui redditi, Irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive e crediti di imposta da indicare nel quadro RU, l'obbligo dell'utilizzo dei canali telematici dell'Agenzia delle entrate, finora previsto solo per l'Iva. Tutte le compensazioni (e non più solo quelle superiori a 5.000 euro o in casi di F24 a saldo zero) dovranno ora, viaggiare per il tramite dei servizi telematici dell'Agenzia.

Lo scarto dell'F24

Va segnalato peraltro come con l'aggiunta, in sede di conversione, del nuovo comma 4-bis, all'articolo 3 del Dl 50/2017, viene previsto che il modello F24 sarà scartato direttamente dal sistema telematico, qualora il credito d'imposta utilizzabile in compensazione sia superiore all'importo previsto dalla norma che fissa il limite massimo dei crediti compensabili. La disposizione affida, altresì, a provvedimenti di rango secondario l'attuazione progressiva di tale previsione, così come le modalità definitive di comunicazione dello scarto ai contribuenti interessati.

Le sanzioni

Alcune considerazioni finali si pongono poi con riferimento alle sanzioni applicabili in caso di invio del modello F24 tramite una procedura non corretta. Sul punto va evidenziato che la violazione è punita dall'Agenzia con la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), Dlgs 471/1997, applicabile a ciascun modello F24. Va ulteriormente precisato che in caso di più modelli F24 presentati con procedura non corretta non si determina un effetto moltiplicativo della sanzione in quanto si rende applicabile l'istituto del cumulo giuridico con applicazione di una sanzione unica quantificata con una maggiorazione del 25% della sanzione base prevista per la violazione più grave ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 2, del Dlgs 472/97.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Adempimenti. Firmati i decreti di proroga per l'adesione alla voluntary e per i versamenti di imprese e professionisti

Pagamenti, scadenze sulla fiducia

Il rinvio del «770» trascina la consegna della certificazione unica agli autonomi

**Francesca Milano
Tonino Morina**

■ Un dejavù: da un lato c'è il ministero dell'Economia che annuncia la firma dei provvedimenti; dall'altro c'è la Gazzetta Ufficiale che di tali provvedimenti non porta traccia. In mezzo ci sono i professionisti che - ancora una volta - si trovano a fare i conti con le proroghe last minute.

«Ci sono milioni di contribuenti autonomi in una situazione incredibile - spiega Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro -: come professionisti siamo costretti a dover sottolineare per l'ennesima volta l'irritualità della gestione del sistema fiscale. La confusione creatasi può trarre in inganno i contribuenti per questo ci teniamo a ribadire l'esistenza dell'articolo 10 dello Statuto del Contribuente, che disciplina proprio casi simili a questi». Marina Calderone ricorda infatti che il principio del legittimo affidamento «potrà essere invocato da chiunque riceverà sanzioni per errori o omissioni scaturite dai comunicati stampa diramati dal Mef nella scorsa settimana». Il riferimento è alla nota con cui il ministero ha annun-

ciato la proroga al 20 agosto anche per i lavoratori autonomi, che potranno effettuare i **versamenti delle imposte** con la maggiorazione dell' 0,4 per cento. «Il nuovo termine - si legge nel comunicato del Mef - verrà formalizzato con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'Economia e delle Finanze che sarà firmato nei prossimi giorni». Il Dpcm è stato firmato, ma non è ancora arrivato sulla Gazzetta Ufficiale. E si sa per i professionisti è quella che fa fede.

È più tranquillo il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Massimo Miani: «Il ritardo è dovuto a tempi tecnici - spiega -, abbiamo avuto ampie rassicurazioni e non abbiamo alcun dubbio sull'arrivo del provvedimento. Però questa è l'ennesima prova

che è necessario un discorso più organico sulle scadenze».

Al tavolo tecnico sulle semplificazioni chiedono di essere invitati anche gli avvocati tributaristi dell'Uncat (Unione nazionale delle camere degli avvocati tributaristi): «Chiediamo di essere coinvolti - spiegano in una nota - perché le nostre competenze ed esperienze

sono naturalmente necessarie per definire un quadro di interventi completo, che tenga conto di un più ampio ventaglio di aspetti, affinché tale iniziativa possa essere più efficace a tutela della corretta relazione tra fisco e contribuenti».

Il Dpcm sui versamenti e quello sulla **voluntary disclosure** dovrebbero essere pubblicati sulle prossime edizioni della Gazzetta Ufficiale. Intanto, però il 26 luglio è stato pubblicato quello relativo al 770, che ha spostato al 31 ottobre 2017 anche la presentazione, senza applicazione di sanzioni, delle certificazioni uniche 2017.

Si tratta, ad esempio, delle certificazioni uniche riguardanti:

- **i redditi di lavoro autonomo** derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni, compresi quelli relative ai cosiddetti "contribuenti minimi", di cui all'articolo 27 del decreto legge 98/2011, o ai "contribuenti forfettari", di cui alla legge 190/2014;
- **le provvigioni;**
- **i corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto;**
- **i redditi esenti.**

